



COMMISSIONE EUROPEA
Migrazione e affari interni

Bruxelles, 21/01/2025

Fabio Loscerbo
VIA ERMETE ZACCONI N. 3/A
40127 BOLOGNA
Italy
avv.loscerbo@gmail.com

La ringrazio per la Sua lettera del 21/01/2025, protocollata come denuncia con il numero [REDACTED] (la riprendere in tutta la corrispondenza successiva).

I servizi della Commissione provvederanno a esaminare la denuncia secondo il diritto dell'Unione applicabile e la DG Migrazione e affari interni La informerà degli esiti dell'esame e delle eventuali misure prese al riguardo.

È Sua facoltà scegliere che la denuncia sia trattata in modo riservato o non riservato. Se non ha espresso una preferenza nel modulo di denuncia, i servizi della Commissione presupporranno che abbia optato per il trattamento riservato. Se invece ha scelto il trattamento non riservato, i servizi della Commissione potranno divulgare la Sua identità e le informazioni che avrà comunicato alle autorità dello Stato membro contro il quale ha presentato denuncia. La informo tuttavia che per dar seguito alla denuncia i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Sua identità.

Dovesse la Commissione decidere di dare seguito alla Sua denuncia e avviare un procedimento di infrazione, il suo scopo essenziale sarà garantire la conformità delle leggi e prassi dello Stato membro al diritto dell'Unione. L'aver presentato denuncia alla Commissione potrebbe pertanto non risolvere la Sua situazione specifica. Per ottenere riparazione, in particolare un risarcimento se giustificato, dovrà intentare un'azione a livello nazionale nello Stato membro interessato. La denuncia presentata alla Commissione non sospende i termini per l'avvio di un'azione legale ai sensi del diritto nazionale.

Per maggiori informazioni sulle procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione, La rinvio all'allegato.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei più distinti saluti.
[REDACTED]

Responsabile del fascicolo
EC-CPLT-HOME@ec.europa.eu

Allegato 1: Procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione - Spiegazione
Allegato 2: Informativa sulla privacy

Procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione - Spiegazione

1. Principi

Ogni Stato membro è responsabile del recepimento, dell'applicazione e dell'attuazione del diritto dell'Unione europea nel proprio ordinamento giuridico interno. Soltanto i giudici nazionali possono, se necessario, condannare lo Stato membro a risarcire il danno causato a privati dalla violazione ad esso imputabile del diritto dell'Unione europea, emettere ordinanze nei confronti delle amministrazioni e annullare una decisione nazionale. I mezzi di ricorso nazionali (presso le autorità amministrative o giudiziarie) permettono di norma di far valere i propri diritti in modo più diretto e personale rispetto a una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione.

La Commissione europea ha il compito di vigilare sull'applicazione, l'attuazione e il rispetto del diritto dell'Unione europea. Se uno Stato membro non rispetta il diritto dell'Unione, la Commissione può avviare una procedura d'infrazione e, se necessario, adire la Corte di giustizia. Spetta alla Commissione decidere se e in che modo intervenire in risposta a una denuncia relativa a una violazione del diritto dell'Unione europea.

Si verifica violazione del diritto dell'Unione allorché uno Stato membro viene meno, a causa di un'azione o di un'omissione, a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati. La violazione di cui sia responsabile un'autorità di uno Stato membro, centrale, regionale o locale, è imputabile allo Stato membro di cui fa parte quella autorità.

Chiunque può presentare denuncia alla Commissione contro uno Stato membro, senza dover sostenere alcuna spesa, per provvedimenti (legislativi, regolamentari o amministrativi), omissioni o prassi che ritenga contrari al diritto dell'Unione europea. L'autore della denuncia non deve dimostrare di avere interesse ad agire in tal senso, né provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. La denuncia deve avere ad oggetto una violazione del diritto dell'Unione europea da parte di uno Stato membro. Non può pertanto riferirsi a una controversia privata.

2 Trattamento della denuncia presso i servizi della Commissione

Esaminati i fatti e osservate le regole e priorità stabilite dalla Commissione per l'avvio e la prosecuzione delle procedure d'infrazione¹, i servizi della Commissione valuteranno se dare o meno seguito alla denuncia.

Potrebbe rivelarsi necessario raccogliere complementi d'informazione che aiutino a determinare gli elementi di fatto e di diritto del caso. Se necessario saranno richieste al denunciante ulteriori informazioni. Nell'eventualità che debba rivolgersi alle autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia, la Commissione indicherà l'identità del denunciante solo previa esplicita autorizzazione dello stesso (vedi punto 3).

Se constata che è stato violato il diritto dell'Unione europea e che sussistono i presupposti per avviare una procedura d'infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una "lettera di costituzione in mora" in cui intima alle sue autorità di presentare osservazioni entro un termine stabilito.

Sulla scorta della risposta o in assenza di risposta dello Stato membro, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" in cui lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine.

Obiettivo di questi contatti formali è stabilire se sussista effettivamente violazione del diritto dell'Unione europea e nel caso porvi rimedio in questa fase senza dover adire la Corte di giustizia. La Commissione può decidere di non continuare la procedura.

¹ Comunicazione della Commissione — Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600 final).

Se la Commissione decide di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, possono trascorrere diversi anni prima che la Corte si pronunci con sentenza. Le sentenze della Corte di giustizia sono diverse da quelle dei giudici nazionali. La Corte pronuncia una sentenza che dichiara sussistente o non sussistente la violazione. La Corte non può pronunciare l'annullamento di una norma nazionale non conforme al diritto dell'Unione europea, né può costringere un'amministrazione nazionale a dar seguito alla richiesta di un privato e nemmeno condannare lo Stato membro a risarcire il privato leso da una violazione del diritto dell'Unione europea.

Spetta allo Stato membro condannato dalla Corte di giustizia prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza e comporre la controversia all'origine del procedimento. Se lo Stato membro non adempie a tale obbligo, la Commissione può adire nuovamente la Corte affinché infligga sanzioni pecuniarie allo Stato membro, fino a quando non avrà messo fine all'infrazione².

Ultimato l'esame della denuncia e pur constatata l'avvenuta violazione del diritto dell'Unione, la Commissione può decidere di non avviare una procedura formale di infrazione².

3. Procedure amministrative per il trattamento della denuncia

Quando riceve la denuncia, la Commissione:

- a. la registra (attribuendole un numero di protocollo da riprendere in tutta la corrispondenza successiva) e ne accusa ricezione entro 15 giorni lavorativi;
- b. ne dà una valutazione preliminare entro due mesi dalla registrazione e informa il denunciante dei risultati;
- c. la esamina per stabilire se procedere alla costituzione in mora o archiviare il caso entro il termine di un anno. Dovesse superare questo termine, la Commissione informa il denunciante per iscritto dell'andamento della pratica;
- d. propone se opportuno di trasferirla al meccanismo di risoluzione più adeguato;
- e. informa il denunciante sullo stato di avanzamento della denuncia;
- f. non rivela l'identità del denunciante alle autorità dello Stato membro interessato, salvo se questi abbia espressamente optato per il trattamento non riservato della denuncia.

La Commissione rinvia ai seguenti documenti, che ne illustrano l'impostazione generale nella gestione della corrispondenza e delle denunce:

- codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico, consultabile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) con i riferimenti della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: GU L 267 del 20.10.2000, pag. 63;
- procedure amministrative per la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione europea - Allegato alla comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", consultabile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) con il riferimento C(2016)8600 final e pubblicata nella Gazzetta ufficiale GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10;
- azione 20 della comunicazione: "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico", consultabile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) con il riferimento COM/2020/94 final;
- regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, consultabile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) con i riferimenti della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

² Comunicazione della Commissione — Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600 final).

Informativa sulla privacy

Trattamento delle denunce relative all'applicazione del diritto dell'UE

Il trattamento dei dati personali a opera della Commissione europea è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE¹.

Scopo di questa informativa è spiegare i motivi per cui vengono trattati i Suoi dati personali, il modo in cui la Commissione europea raccoglie, gestisce e protegge i dati personali di tutti, quale uso è fatto delle informazioni ricavate e quali sono i Suoi diritti al riguardo. Più oltre troverà i dati di contatto del titolare del trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i Suoi diritti, del responsabile della protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati.

1. Trattamento delle denunce

Qualsiasi persona o organismo può presentare denuncia alla Commissione europea a carico di uno Stato membro riguardante l'applicazione del diritto dell'UE. La Commissione europea la esamina e decide se darvi seguito o meno. Può ad esempio intavolare un dialogo informale con le autorità dello Stato membro sulla presunta non conformità con il diritto dell'UE e/o decidere di avviare, sempre nei confronti dello Stato membro, una procedura formale di infrazione.

Se non dovesse soddisfare i criteri di una denuncia secondo le condizioni esposte nella comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"², la Sua lettera sarà trattata in conformità del codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico³.

2. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento a livello istituzionale è l'unità incaricata dell'applicazione e attuazione del diritto dell'UE presso il Segretariato generale della Commissione europea. Il trattamento dei dati personali è in parte effettuato dall'unità responsabile del trattamento della denuncia presso il servizio o la direzione competente della Commissione europea, che agisce in qualità di DG/servizio titolare del trattamento.

3. Perché e come vengono trattati i dati personali

Finalità della raccolta e del trattamento delle denunce, come dei dati personali ivi contenuti, è fare in modo che la Commissione europea sia al corrente di potenziali violazioni del diritto dell'Unione europea e possa svolgere la funzione conferitale dall'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, ossia vigilare che gli Stati membri applichino i trattati e le misure adottate in virtù dei trattati.

La Commissione europea tratta le denunce riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri in modo coerente e conformemente alla sua comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"⁴ e all'azione 20 della comunicazione "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico"⁵.

¹ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

² Consultabile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) con il riferimento C/2016/8600 e pubblicata nella GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.

³ Per maggiori informazioni sulle procedure di trattamento consultare *Dealing with enquiries and correspondence from citizens based on Chapter IV of the Code of Good Administrative Behaviour*, nel registro pubblico del responsabile della protezione dei dati della Commissione, numero di registro DPR-EC-01386.

⁴ Consultabile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) con il riferimento C/2016/8600 e pubblicata nella GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.

⁵ Accessibile su EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) con il riferimento COM/2020/94 final.

I Suoi dati personali *non* saranno utilizzati per un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

4. Quali sono le basi giuridiche del trattamento dei dati personali

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725. Le corrispondenti disposizioni legislative dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali ai sensi della richiamata disposizione sono l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 258, 260 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il trattamento di dati personali non obbligatori del denunciante così come l'eventuale divulgazione dei suoi dati personali allo Stato membro interessato dalla denuncia (nella fase della procedura EU Pilot o della procedura formale d'infrazione) si basano invece sul consenso del denunciante conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725. Anche il trasferimento del fascicolo di denuncia per ulteriore trattamento nell'ambito del meccanismo di risoluzione SOLVIT⁶ si basa sul consenso del denunciante a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725.

5. Quali sono i dati personali raccolti e sottoposti a trattamento

Per dare efficacia alle garanzie amministrative di cui gode il denunciante (persona fisica o giuridica⁷) e garantire la sua corretta informazione, la Commissione europea deve disporre del suo nome, cognome, indirizzo postale, lingua preferita ed email (per il modulo di denuncia online), e del suo consenso o assenza di consenso alla divulgazione della sua identità alle autorità nazionali contro cui presenta denuncia. Per poter esaminare la denuncia, la Commissione europea ha inoltre bisogno delle seguenti informazioni: l'autorità nazionale oggetto della denuncia, la o le misure nazionali che secondo il denunciante ledono il diritto dell'UE e le azioni già intraprese per risolvere il problema.

Le informazioni raccolte dalla Commissione europea possono includere anche il titolo e i numeri di telefono e di fax, l'email e il sito web del denunciante e (se del caso) il nome del suo rappresentante e relativi dati di contatto (nome, titolo, indirizzo, numero di telefono e di fax, email e sito web). Il testo integrale della denuncia e gli eventuali altri documenti trasmessi dal denunciante possono contenere altri dati personali di varia natura.

Ai fini del trattamento delle denunce non viene richiesta nessuna delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725. Omettere pertanto dalla denuncia i dati personali di terzi o i dati personali sensibili, salvo se strettamente necessario per il suo trattamento.

6. In che modo vengono protetti e salvaguardati i dati personali

Tutti i dati personali raccolti e tutte le altre informazioni pertinenti sono conservati nei server della Commissione europea presso il Centro dati di Lussemburgo. Il server funziona sulla base delle decisioni e disposizioni della Commissione in materia di sicurezza adottate dalla Direzione "Sicurezza" per questo tipo di server e di servizio, vale a dire la [decisione \(UE, Euratom\) 2017/46 della Commissione](#), del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea.

Per proteggere i dati personali, la Commissione europea ha preso una serie di misure tecniche e organizzative. Tra le misure tecniche figurano interventi mirati alla sicurezza online e a contrastare il rischio di perdita o modifica dei dati o di accesso non autorizzato, tenendo conto dei rischi che presentano sia il trattamento che la natura dei dati trattati. Le misure organizzative includono il fatto di

⁶ SOLVIT è una rete informale della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione europea e del SEE per la risoluzione dei problemi. Per maggiori informazioni cfr. https://ec.europa.eu/solvit/index_it.htm.

⁷ Il regolamento (UE) n. 2018/1725 riguarda la protezione dei dati delle persone fisiche e non si applica alle informazioni relative alle persone giuridiche, salvo se queste informazioni riguardano persone fisiche identificate o identificabili.

limitare l'accesso ai dati personali esclusivamente alle persone autorizzate con legittima necessità di sapere ai fini del trattamento specifico.

7. Chi ha accesso ai dati personali

L'accesso ai dati personali è consentito al personale della Commissione europea incaricato dello specifico trattamento e al personale autorizzato in base al principio della "necessità di sapere". Tale personale è tenuto a rispettare le norme di legge e altri eventuali accordi in materia di riservatezza.

All'interno della Commissione europea può accedere alle informazioni personali raccolte soltanto un gruppo specifico di utenti dotati di codice identificativo (user ID) e di password, che si occupano di denunce e infrazioni presso il Segretariato generale e altri servizi della Commissione europea. Se la Commissione europea procede a uno scambio con lo Stato membro interessato ma Lei non ha acconsentito alla divulgazione della Sua identità, i dati personali raccolti non saranno messi a disposizione delle autorità di quello Stato membro. Se invece ha acconsentito alla divulgazione della Sua identità, l'accesso ai dati personali raccolti sarà limitato a un gruppo specifico di utenti dell'amministrazione nazionale in questione, sempre tramite codice identificativo (user ID) e password. Gli Stati membri sono titolari del trattamento dei Suoi dati personali e sono vincolati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)⁸.

I dati personali raccolti non sono accessibili al pubblico. Alcune informazioni relative alle infrazioni sono pubblicate sul sito web Europa, ma tra queste non figurano dati personali. Quando riceve un gran numero di denunce sullo stesso argomento a carico dello stesso Stato membro (cosiddette "denunce multiple"), la Commissione europea può decidere di comunicare con i denunciati tramite la pagina web Europa. Nemmeno in questo caso sono pubblicati dati personali.

Le informazioni raccolte non vengono trasmesse a terzi (ad eccezione dello Stato membro nel caso in cui il denunciante abbia acconsentito alla divulgazione della propria identità), se non:

- in virtù di obblighi giuridici e
- per inviare lettere della Commissione europea per posta raccomandata tramite fornitori di servizi postali (cfr. notifica corrispondente [DPR-EC-00884](#) *Traitemen du courrier* dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica della Commissione europea a Bruxelles).

8. Per quanto tempo sono conservati i dati personali

La Commissione europea conserva i Suoi dati personali solo per il tempo necessario alla finalità per cui sono stati raccolti o sottoposti a ulteriore trattamento. I dati/le informazioni personali che permettono di identificare il denunciante saranno cancellati 10 anni dopo l'archiviazione del caso, sempre che non sia stata avviata una procedura di infrazione a seguito della denuncia o in base alla stessa. Se con la denuncia si apre un dialogo informale tra la Commissione e lo Stato membro interessato ("procedura EU Pilot") che non dà luogo a procedura di infrazione, la Commissione europea provvederà a cancellare i dati/le informazioni personali che permettono di identificare il denunciante 10 anni dopo la chiusura del dialogo informale.

Nei casi in cui la Commissione dà inizio a una procedura di infrazione sulla base della denuncia, i dati personali e i documenti presentati dal denunciante saranno conservati senza limiti di tempo a fini amministrativi, procedurali e di archivio.

9. Quali sono i diritti dell'interessato e come può esercitarli

I Suoi diritti di "interessato" sono specificati al capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento (UE) 2018/1725 e comprendono in particolare il diritto di accedere ai dati personali e di rettificarli in

⁸ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

caso non siano corretti o siano lacunosi. Ove applicabile ha anche il diritto di cancellarli e di limitarne il trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali che è lecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per motivi legati alla Sua situazione personale.

Se ha acconsentito al trattamento di determinate parti dei Suoi dati personali, detto consenso è revocabile in qualsiasi momento tramite notifica al titolare del trattamento. La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

Non Le è consentito l'accesso diretto ai dati personali conservati. Se desidera esercitare i Suoi diritti di "interessato" deve inviare un'email a SG-UNITE-E-3@ec.europa.eu dettagliando la richiesta o, in caso di conflitto, al responsabile della protezione dei dati della Commissione europea. Se necessario può rivolgersi anche al Garante europeo della protezione dei dati, i cui recapiti sono riportati di seguito.

Se desidera esercitare i Suoi diritti in relazione a uno o più trattamenti specifici, La preghiamo di darne descrizione (numero di riferimento del registro, come specificato al punto 12) nella richiesta.

La Sua richiesta di interessato sarà evasa entro un mese. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste;

10. Contatti

Se ha domande o questioni che La preoccupano in merito al trattamento dei Suoi dati personali o altra richiesta in proposito, può contattare il titolare del trattamento della Commissione per email all'indirizzo SG-UNITE-E-3@ec.europa.eu o per lettera indirizzata al Segretariato generale (Unità incaricata dell'applicazione e attuazione del diritto dell'UE), Commissione europea, B 1049 Bruxelles, Belgio.

Per le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725 [può contattare il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea data-protection-officer@ec.europa.eu](#).

11. Mezzi di ricorso

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali a opera della Commissione europea ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati al seguente indirizzo: Rue Wiertz 60 (MO 63), 1047 Bruxelles, Belgio, e-mail: edps@edps.europa.eu. Al Garante europeo della protezione dei dati compete sorvegliare e assicurare l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725⁹ e di altro atto dell'Unione relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organo dell'Unione.

12. Dove trovare ulteriori informazioni

Il responsabile della protezione dei dati della Commissione pubblica il registro di tutti i trattamenti di dati personali. Il registro è accessibile al seguente link: <http://ec.europa.eu/dpo-register>.

Questo specifico trattamento è stato inserito nel registro pubblico del responsabile della protezione dei dati con il seguente numero di registro: DPR-EC-00082.

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).